



# *Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*

IL DIRETTORE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

Prot. n. 2016/105996

Visto il decreto n. 2009/289/STRATEGIE/UD del 6 febbraio 2009 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

VISTA la convenzione di concessione n. 4849 per raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 da parte della Società Angelo Sonvico SRL;

Visto l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

Visto l'articolo 20, comma 2, lettera e), della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche "*nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla convenzione e dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, nonché dalle disposizioni previste in materia di giochi pubblici per un periodo superiore ai 15 giorni*";

Vista la nota RU 97468 del 14 ottobre 2015 con la quale il predetto concessionario è stato invitato a regolarizzare la propria posizione contabile mediante il pagamento nei 15 giorni assegnatigli delle somme dovute, pena il distacco del collegamento e la decadenza dalla concessione di cui all'art.23, comma 2, lett.d) della convenzione accessiva alla stessa;

Considerato che non è stato dato seguito a quanto richiesto con la predetta nota;

Vista la nota RU 109976 del 17 novembre 2015 con la quale veniva disposta la disattivazione del collegamento con il Totalizzatore Nazionale del diritto n. 35751 a far data dal 24 novembre 2015;

Vista la riattivazione del collegamento con il Totalizzatore Nazionale in data 19 dicembre 2015, in ottemperanza all'ordinanza del TAR Lazio n. 15079/2015 Reg. Ric. con la quale è stato sospeso il provvedimento RU 109976 del 17 novembre 2015, la quale afferma anche che "...considerata comunque la sussistenza dell'obbligo per la società ricorrente di provvedere al pagamento delle somme maturate successivamente all'annullamento del lodo Di Majo....";



Vista la nota RU 95177 del 6 ottobre 2016 con la quale è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato articolo 23, comma 2, lettera d), a motivo della perdurante grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti indicata nei prospetti allegati alla suindicata nota, con l'invito a provvedere, entro 10 giorni, alla regolarizzazione di detta posizione debitoria;

Vista la nota del 17 ottobre 2016 dello studio legale Lucia, ritenuti non conferenti i contenuti della predetta nota in quanto riferiti ad un lodo arbitrale privo di efficacia e a un accordo transattivo non ancora definito;

Considerato che l'esposizione debitoria anche al netto delle somme eventualmente riconosciute a titolo di risarcimento della predetta transazione resta comunque rilevante, come già comunicato con nota RU 104815 del 3 marzo 2015;

Considerato che il concessionario in questione, a fronte della comunicazione RU 95177 del 6 ottobre 2016, non ha effettuato alcun versamento;

Considerato che, per i motivi sopra esposti, risulta venuto meno il rapporto fiduciario con il concessionario;

#### DISPONE

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza, con contestuale distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale:

della convenzione di concessione n° 4849 per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 stipulata con società ANGELO SONVICO SRL., con sede legale in Viale Certosa, 121 – Milano (MI), operante nel comune di Milano (MI).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, lì 28 ottobre 2016

*Il Direttore dell'Ufficio*

Pietro FERRARA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs.39/1993